

N. R.G. 2024/4464

TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova

Volontaria giurisdizione

Ordinanza ex art. 19 CCI

Omissis

Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17-10-24 rilevato:

che con ricorso n. 4464/24 R.G. Vol. depositato in data 4-9-24, ai sensi degli artt. 12 co. 1, 18 e segg. del d. lgs. 14/2019 e successive modifiche, * con sede in *, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova al numero Rea*, codice fiscale * , in persona del legale rappresentante e amministratore unico Rag. * ha chiesto che al Tribunale di: “adottare e confermare per un periodo di tempo pari a 120 (centoventi) giorni, ovvero per il diverso periodo di tempo ritenuto di giustizia, le seguenti misure protettive:

- divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con * - divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, avuto in particolar modo riguardo ai titoli esecutivi ottenuti dai creditori e sopra indicati, nonché con particolare riguardo al procedimento esecutivo immobiliare n. 163/2022 promosso da * avanti il Tribunale di Mantova ed al procedimento esecutivo immobiliare n. 16/2023 promosso da Credit Agricole Italia Spa (oggi * , attualmente ancora sospeso);

- conferma che, sino alla conclusione delle trattative e/o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della Società gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 ter cod. civ. e la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545 duodecies cod. civ.;

- conferma del divieto di cui all'art. 18 comma 4, fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, di pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure protettiva disposta dal tribunale, con particolare riguardo al procedimento esecutivo immobiliare n. 163/2022 promosso da * avanti il Tribunale di Mantova ed al procedimento esecutivo immobiliare n. 16/2023 promosso da Credit Agricole Italia Spa (oggi * , attualmente ancora sospeso”;

che in particolare l'istante ha ricostruito le vicende che hanno interessato la società, con speciale riferimento: a) alla instaurazione di procedura di composizione negoziata (in data 8-2-2023), archiviata in data 5-7-2023, e seguita dall'omologa di concordato semplificato con decreto depositato in data 23-1-2024; b) all'accoglimento con pronuncia della Corte di appello depositata in data 26-7-24 del reclamo proposto da due creditori * e * avverso l'omologa, con conseguente decreto di revoca della stessa; c) alla fissazione innanzi al Tribunale di Mantova di udienza per la valutazione delle istanze di liquidazione giudiziale proposte in corso di concordato semplificato; d) alla presentazione di ricorso per Cassazione da parte della società

esponente in data 9/8/2024 avverso il decreto della Corte di Appello di Brescia; e) al deposito in data 29/08/2024 avanti la Corte di Appello di Brescia di ricorso ex art 373 cpc con il quale si è chiesta la sospensione della esecuzione del decreto di accoglimento del reclamo; f) alla presentazione in data 28/08/2024 di nuova istanza per la nomina di un esperto indipendente ai fini della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa avanti la competente Camera di Commercio di Mantova e istanza di applicazione di misure protettive ex art. 18 del CCI;

che l'istante ha evidenziato in ricorso: 1) che la decisione di * di accedere nuovamente allo strumento della composizione negoziata della crisi di impresa è sorta in conseguenza della revoca dell'omologa del concordato semplificato a fronte del decreto della Corte di Appello di Brescia e, data la pendenza del ricorso per Cassazione avverso il suddetto decreto della Corte, per la necessità di bloccare gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dalla prosecuzione delle procedure esecutive immobiliari n. 163/2022 RG e n. 16/2023 RG e di impedire l'avvio di ulteriori procedure esecutive, il tutto nell'interesse e a tutela della generalità dei creditori; 2) che il piano di risanamento si basa principalmente sul piano di liquidazione approvato con l'omologa, al quale la ricorrente ha affermato che "sono state apportate importanti integrazioni e modifiche maggiormente favorevoli ai creditori"; 3) che qualora * trovasse un accordo con le parti tutte tramite la composizione negoziata della crisi, la stessa rinuncerà al proprio ricorso presso la Corte di cassazione;

che il professionista designato ex art. 12 d. lgs. 14/2019, dott. * , ha risposto ai quesiti posti con il decreto di convocazione, con relazione depositata in data 7-10-24;

che in particolare il suddetto Esperto ha evidenziato che: 1) che il test pratico di * fornisce risultanze tali per cui il debito potrebbe essere estinto mediante i flussi annui in 94 anni; 2) che la situazione economica e patrimoniale di * è caratterizzata da una consolidata anti-economicità della gestione e da un altrettanto consolidato squilibrio patrimoniale, che trova sintesi in un patrimonio netto negativo di circa 4 milioni di euro; 3) che dalla documentazione allegata alla istanza emerge in modo immediato ed eloquente la distanza che sussiste fra * e i maggiori creditori, distanza confermata in occasione della riunione in 1 esaminati gli atti ed acquisita ogni utile informazione, videoconferenza che l'Esperto ha tenuto con tutti i creditori ipotecari in data 1/10/2024; 4) che il Progetto di piano di risanamento di * è puramente liquidatorio e non contempla alcuna prosecuzione dell'attività all'esito della liquidazione degli immobili; 5) che l'odierno Progetto di piano configura la cessione di tutti gli immobili (in parte in seno ad una Newco che dovrebbe ricevere dalla scissione con scorporo dieci appartamenti con relative pertinenze del Residence Matilde), e che per effetto dei realizzi immobiliari, degli altri realizzi (pochi beni mobili e crediti di modesta entità) e della liquidità già oggi in cassa, * configura stralci nei confronti di tutti i creditori ad eccezione dei prededotti e che gli stessi ipotecari subirebbero una falcidia di circa il 75%; 6) che quanto mai rilevante è la falcidia (circa il 95%) ipotizzata nei confronti dei Comuni per i loro crediti per IMU e TASI nonché indeterminata, ma ancor più rilevante, la falcidia degli altri privilegiati e dei chirografari; 7) che si tratta di piano di risanamento fondato su assunzioni e basi simili a quelle del piano di concordato semplificato (oggetto di revoca in sede di reclamo in Corte di appello), ove i creditori hanno lamentato sin d'ora che tale piano si discosta poco da quello precedentemente opposto e "bocciato" dalla Corte di appello; 8) che in termini prognostici l'Esperto ritiene che il

piano di risanamento (se per risanamento si intende la mera regolazione negoziata dell'indebitamento) possa avere qualche chance di successo solo se la società debitrice introdurrà, rispetto al Progetto allegato al ricorso, elementi migliorativi in termini quantitativi e/o di contenuti dell'action plan, circostanza che non può escludersi e che verrà verificata dall'Esperto; 9) che è indubbia la funzionalità delle richieste misure protettive, atteso che se non venissero confermati i divieti di prosecuzione delle pendenti esecuzioni immobiliari il patrimonio della società verrebbe disgregato e il piano privato degli assets su cui si basa, ove un congelamento di 120 giorni non determinerebbe una significativa compressione delle ragioni dei creditori nonché un danno consistente alla cassa della società né tantomeno una lesione del principio della par condicio creditorum;

che si è costituito il creditore * eccependo la inammissibilità della richiesta di concessione di misure protettive, in pendenza di procedimento per apertura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 25 quinquies CCI, nonché la insussistenza dei presupposti per la conferma delle misure, atteso che il piano proposto dalla società * sostanzialmente ripresentato anche se con qualche correttivo, è comunque insoddisfacente e non assicura alcun vantaggio per i creditori rispetto alla procedura liquidatoria;

che, all'udienza fissata per la comparizione delle parti, la società istante ha rappresentato che sta valutando una nuova soluzione più favorevole ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, che preveda la vendita degli immobili in modo competitivo, al di fuori di una procedura di liquidazione giudiziale e che si rivelerebbe quale miglior soluzione per la soddisfazione dei creditori, mentre il creditore costituito * ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e rigetto del ricorso, richiamando la propria comparsa, il creditore non costituito * si è rimesso alla decisione del Giudice e l'Esperto, dopo aver confermato i contenuti della propria relazione, ha precisato che le modifiche proposte dalla società in merito alla vendita dei cespiti, senza procedere all'operazione di scissione con scorporo, potrebbe essere un'ipotesi praticabile anche con i creditori e facendo presente che in caso di prosecuzione della composizione dovrà, poi, consultare gli ulteriori creditori;

Premesso:

che sussiste la propria competenza poiché la sede della società è situata nel circondario del Tribunale di Mantova;

che per l'accoglimento della istanza di concessione delle misure protettive devono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio (artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del CCII), con particolare riguardo ai presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione della disciplina, e quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite (desunto dall'art. 19 co. 6 d. lgs 19/2014; v. anche art. 6 co. 4 della direttiva UE n. 1023/2019) costituito dal fatto che le misure in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (ex multis Trib. Milano 17-1-2022 est Per_2 Trib Napoli 10/7/24 est. * tutte reperibili, come le altre di seguito citate, su www.ilcaso.it);

che in particolare compete al Giudice in questa fase un bilanciamento, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla soluzione negoziale e quello dei creditori a non subire pregiudizio dall'applicazione delle misure, sicchè le misure possono confermarsi solo laddove risultino idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso nei casi in cui il risanamento non appaia prima facie manifestamente improbabile (Trib Napoli 10/7/24);

che, come già affermato da questo Tribunale (ex multis in data 20-12-2022, quanto alla condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, essa possa ritenersi coincidente non solo con uno stato di crisi ma anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza, il risanamento, "atteso che la finalità perseguita dal legislatore (in attuazione della direttiva UE n. 1023/2019) è stata quella di approntare uno strumento normativo volto a favorire il recupero dell'efficienza aziendale e imprenditoriale ed evitare, in conseguenza dell'esercizio di azioni esecutive e/o cautelari da parte dei singoli creditori, il depauperamento del patrimonio e la dispersione dei valori (in particolare, ma non esclusivamente, dei c.d. assets intangibles) con danno per l'intero tessuto economico e ciò allo scopo di meglio tutelare le stesse pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione concorsuali o singolari, come si evince sia dalla direttiva insolvency (si vedano i "considerando" n. 2-4-24 nonché gli artt. 4 e 6 dell'articolato normativo) sia dagli artt. 12 co. 1 e 2, 17 co. 5 e 19 co. 4 del d. lgs. 14/2019";

Ritenuto che la pendenza del procedimento di ricorso per Cassazione, proposto dalla stessa ricorrente avverso il decreto emesso dalla Corte di appello, osti alla apertura di nuova composizione negoziata, ove si osservi che:

1) l'art. 25 quinquies CCI dispone che "L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3";

2) si legge nella relazione illustrativa al recente intervento (cd correttivo ter) che "Il comma 14 emenda l'articolo 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata), in coordinamento con le modifiche all'articolo 17, per eliminare il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell'istanza di liquidazione giudiziale. Si chiarisce così l'intenzione del legislatore, sin dall'adozione del decreto- legge n. 118 del 2021, che conteneva la medesima disposizione, di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata solo nei casi in cui l'imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO) ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa";

3) se di per sé la pendenza di procedimento per apertura di liquidazione giudiziale non si rivela pertanto ostativa della concessione della misura, proprio per quanto sopra evidenziato, la attuale pendenza del procedimento di impugnazione del decreto emesso dalla Corte di appello in seno alla procedura di concordato semplificato, instaurato dalla stessa società ricorrente, integri "percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale" di per sé incompatibile con la apertura

di nuova composizione negoziata, tanto è vero che la stessa società ricorrente ha affermato che nella ipotesi di esito favorevole della presente composizione si determinerebbe ad abbandonare il ricorso per Cassazione;

4) pertanto, a prescindere dalla valutazione in merito ad eventuale abuso del procedimento di regolazione posto in essere dalla ricorrente, che ha avviato contemporaneamente differenti e incompatibili iniziative, non possano essere confermate / modificate le misure protettive, come richiesto ai sensi dell'art. 19 CCI;

che tale rilievo risulti di per sè assorbente della reiezione della istanza di parte ricorrente;

che solo in via incidentale, dunque, debba osservarsi, in punto fumus boni iuris circa la concessione delle predette misure, che, se la idoneità della composizione può desumersi in primis dalla disponibilità di una parte dei creditori che sia quantomeno rappresentativa del complessivo ceto creditorio, come ricostruito sulla base della documentazione agli atti, nonché dal parere pienamente positivo dell'esperto nonché dall'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso nonché dalla chiarezza della strategia di risanamento, oltre che dalla ragionevolezza e solidità di quanto previsto nel progetto di piano di risanamento, in modo da assicurare sulla circostanza che la continuità non stia distruggendo risorse e pregiudicando i creditori (ex multis Trib Palermo 2/3/2023 est Rini), nel presente caso nessuno degli indicatori sopra evidenziati consenta di effettivamente assicurare circa una mera verosimiglianza di idoneità;

che infatti risulti dirimente il disaccordo netto manifestato dal creditore costituito * che ha insistito per il rigetto delle misure protettive, evidenziando la sostanziale inidoneità della proposta formulata alla soddisfazione delle proprie ragioni;

che inoltre nessun creditore risulta aver tuttavia manifestato concreta disponibilità a cooperare per valutare la possibilità di verificare la fattibilità di un piano diretto al risanamento dell'azienda, ove si osservi che la stessa *, non costituita, si è limitata ad affermare di rimettersi alla decisione del Giudice;

che anche il parere reso dall'Esperto, pur in presenza di qualche apertura manifestata nel corso della udienza, non risulti allo stato confortante circa la predetta idoneità, tenuto conto dei risultati del test pratico, nonché della carenza di business plan specifico che consenta una valutazione concreta, non avendo peraltro il ricorrente, come evidenziato dall'Esperto, allegato il piano finanziario per i successivi sei mesi richiesto ai sensi dell'art. 19/2 lett d) CCI;

che il complesso degli elementi evidenziati sopra renda, con valutazione prima facie propria della presente fase cautelare, assai verosimile e quantomeno "più probabile che non" allo stato l'impossibilità di perseguire efficaci trattative con il ceto creditorio per il risanamento aziendale e comunque non sussistente il fumus boni iuris richiesto ex lege per la concessione delle misure protettive, peraltro in assenza di alcun indice sul quale fondare una prognosi positiva del risanamento e qui prescindendo dalla ulteriore questione circa la natura puramente liquidatoria della proposta;

che per tali ragioni la domanda di parte ricorrente non possa essere accolta;

che le spese di lite seguano la soccombenza di parte istante rispetto alla parte costituita e vadano liquidate in applicazione del dm 55/14 e ss modifiche come segue, avuto riguardo alla specialità del rito, all'unica udienza tenuta e all'assenza di scambio di memorie conclusive: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 588,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 426,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 993,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.007,00

P.Q.M.

I. Rigetta il ricorso proposto da *

II. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore della parte costituita * che liquida in complessivi € 2.007,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Registro delle Imprese entro il giorno successivo.

Si comunichi altresì alle parti e all'Esperto.

Mantova, 18 ottobre 2024

Il giudice designato dott.ssa Francesca Arrigoni